

COMUNE DI CAMPOTOSTO

(Provincia di L'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 04/02/2013 COPIA

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per la Costituzione dell'UFFICIO TERRITORIALE per la RICOSTRUZIONE dell'AREA OMOGENEA n. 2- UTR con sede a Barete, ai sensi e per effetto dell'art. 3 dell'OPCM 4013/2012 - del DCD n. 131 del 29/06/2012 - dell'art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012.

L'anno duemilatredecim il giorno quattro del mese di febbraio presso la sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria-urgente in prima convocazione in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del **Signor Antonio Di Carlantonio** alle ore 14:50 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

	PRESENTE	ASSENTE
Antonio Di Carlantonio Sindaco - Presidente	X	
Giovanna De Angelis Consigliere	X	
Erminia Alimonti Consigliere	X	
Emanuele Zilli Consigliere	X	
Rosa Maria Di Marco Consigliere	X	
Natalino Casimiri Consigliere	X	
Manzolini Ruggero Consigliere	X	
Dr. Ercole Di Girolami Consigliere		X
Mario Antonelli Consigliere		X
Plini Decio Consigliere		X

ne risultano presenti n° 7 e assenti n° 3 (Antonelli, Di Girolami e Plini).

Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante
Il Presidente **Antonio Di Carlantonio** in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- il revisore del conto.

II SINDACO da lettura della proposta di deliberazione;

PREMESSO che il Comune di Campotosto:

- è incluso nell'elenco dei Comuni che in deroga agli attuali vincoli assunzionali, ai sensi dell'art. 67-ter del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012, al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013;
- concorre, insieme ai restanti piccoli comuni del cratere, alla costituzione dell'UFFICIO SPECIALE per i COMUNI DEL CRATERE, come specificato dall'art. 67-ter, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- con la Convenzione in oggetto, istituisce una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico d'interesse comune, prevista all'art. 30, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000);

CONSIDERATO:

- che l'UFFICIO TERRITORIALE per la RICOSTRUZIONE, costituito per ogni AREA OMOGENEA del Cratere, è previsto dall'Intesa per la costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere, siglata a Roma i giorni 8 e 9 agosto 2012, da Ministro della Coesione Territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente della Regione Abruzzo, Presidenti delle Province di L'Aquila, di Pescara e di Teramo, Coordinatore dei Comuni del Cratere;
- che la costituzione dell'UFFICIO TERRITORIALE per la RICOSTRUZIONE dell'AREA OMOGENEA n. 2 – UTR con sede a Barete (Aq), si concretizza con la firma della convenzione in oggetto da parte dei Sindaci del Comitato dell'Area Omogenea n. __, ai sensi dell'art. 3 dell'OPCM 4013 del 23/03/2012, del DCD n. 131 del 29/06/2012, dell'art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- che lo stesso Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere coordinerà gli otto Uffici Territoriali istituendo delle rispettive aree omogenee, di cui all'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, e come specificato nel comma 3 dell'art. 67-ter della Legge n. 134/2012;
- che il funzionamento di tale ufficio sarà regolato da apposito "**Regolamento di Funzionamento dell'UTR**", approvato dai Sindaci del Comitato dell'Area Omogenea n. 2, con il quale verranno stabilite anche le modalità di organizzazione interna dell'ufficio in oggetto;
- che il personale di tale Ufficio UTR di Barete è costituito e formato, all'atto della costituzione, come specificato dall'articolo 3 dello Schema di Convenzione stessa. Che il Personale definitivo è comunque assegnato per un totale di n. __ unità, così come specificato nell'Intesa citata e come verrà disposto, a personale acquisito, dall'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere;

VISTO lo "*schema di convenzione*" allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare lo Schema di Convenzione allegato, al fine di delegare il Sindaco alla firma della convenzione in oggetto finalizzata ad istituire l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione dell'Area Omogenea n.2- UTR di Barete;

UDITO l'intervento del consigliere Manzolini il quale sulla scorta del fatto che la bozza di convenzione ha conosciuto duplice modifica che ha interessato in particolare modo le sedi decentrate dell'ufficio territoriale chiede al Sindaco di vigilare attentamente sull'esigenza di tutelare il territorio di Campotosto, il quale, oltre ad essere decentrato geograficamente, è quello che più di altri ha risentito dei danni cagionati dal sisma;

ASCOLTATA la replica del Sindaco, il quale accolto l'auspicio del consigliere Manzolini, sottolinea come gli interessi del Comune di Campotosto saranno attentamente sostenuti in sede di adozione dei regolamenti attuativi della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime e favorevole, espressa secondo le modalità stabilite dalla legge

DELIBERA

1. Le premesse si intendono interamente richiamate;
2. di **APPROVARE** lo "*Schema di convenzione per la costituzione dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione dell'Area Omogenea n. 2 – UTR di Barete*", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco (o un suo Delegato) alla firma della Convenzione in oggetto per la costituzione dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione dell'Area Omogenea n. 2 – UTR di Barete.

Con separata votazione unanime e favorevole, espressa secondo le modalità stabilite dalla legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E.L. - D.L.gvo 267/2000.

F.to Il Sindaco
Antonio Di Carlantonio

F.to Il Segretario Comunale
Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Oggetto: Art.30 D.Lgs 267/2000. Convenzione tra i comuni dell'Area Omogenea n.2 per la gestione associata delle attività comunali relative alla ricostruzione post-sisma del 6.4.2009, tramite la costituzione dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione Area Omogenea n.2

Addì ____ del mese di ____ dell'anno duemilatrecento presso la sede del Comune di Barete tra i comuni dell'Area Omogenea n.2

- a) Il Comune di Barete (AQ) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Leonardo Gattuso, che interviene nel presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- b) Il Comune di Pizzoli (AQ) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Angela D'Andrea che interviene nel presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- c) Il comune di Tornimparte (AQ) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Umberto Giammaria, che interviene nel presente atto giusta Deliberazione del consiglio comunale n. del
- d) Il comune di Scoppito (AQ) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco Giusti, che interviene nel presente atto giusta Deliberazione del consiglio comunale n. del
- e) Il comune di Cagnano Amiterno (AQ) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Donato Circi, che interviene nel presente atto giusta Deliberazione del consiglio comunale n. del
- f) Il comune di Montereale (AQ) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Massimiliano Giorgi, che interviene nel presente atto giusta Deliberazione del consiglio comunale n. del.....;
- g) Il comune di Capitignano (AQ) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maurizio Pelosi, che interviene nel presente atto giusta Deliberazione del consiglio comunale n. del.....;
- h) Il comune di Campotosto (AQ) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Antonio Di Carlantonio, che interviene nel presente atto giusta Deliberazione del consiglio comunale n. del.....;

Premesso che

- **l'art.3 dell'OPCM n.4013 del 23.3.2012** dispone quanto segue "Ai sensi di quanto disposto dall'art.8 comma 1 dell'OPCM 8.11.2011 n.3978, al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, i comuni che ricadono nelle aree omogenee individuate con decreto del commissario delegato devono costituire entro il 30 giugno 2012 un Ufficio territoriale per la ricostruzione, unico per tutta l'area omogenea. Con decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione (...) saranno definite le modalità di costituzione degli Uffici e i risparmi di spesa"
- **il Decreto Commissario Delegato per la ricostruzione/Presidente Regione Abruzzo n.131 del 29.6.2012 "Costituzione degli otto uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art.3 dell'OPCM 4013/2012"**, in attuazione dell'OPCM predetta, detta le prime disposizioni per la costituzione degli uffici territoriali associati
- **l'Intesa tra il Ministero Economia, dell'infrastrutture, per la p.a, per la coesione territoriale, il Presidente Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia di L'Aquila, Teramo, Pescara, il Coordinatore dei comuni del cratere, per la costituzione Ufficio Speciale per i comuni del cratere**, sottoscritta a Roma il 9 e 10 agosto 2012, definisce: i rapporti istituzionali tra l'Ufficio Speciale della ricostruzione e gli otto uffici territoriali con particolare riferimento all'attività di coordinamento dei predetti e di assegnazione del personale; i rapporti tra il Coordinatore dell'Ufficio Speciale e gli Uffici territoriali; al comma 1 dell'art.4 la possibilità di assegnazione agli Uffici territoriali del contingente di personale a tempo indeterminato e determinato da assumersi da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione; all'art.6 il contingente e le categorie e profili professionali da assumersi a tempo indeterminato da parte dei comuni capo-file delle aree omogenee e le modalità di assegnazione agli Uffici territoriali; all'art.8 le procedure concorsuali;
- **l'art.67 ter, con particolare riferimento ai comma 3,5,8 e l' art.67 sexies "copertura finanziaria" del D.L n.83 del 22.6.2012 convertito nella Legge n.134 del 7.8.2012**, disciplina: all'art.67 ter comma 5 l'autorizzazione a decorrere dal 2013, in deroga alle limitazioni ordinariamente previste dal legislatore, all' assunzioni del personale da parte dei comuni del cratere, considerando a parte il comune dell'Aquila, per un massimo di 72 unità, assegnate alle aree omogenee, stabilendo altresì l'incremento ex legge della pianta organica dei comuni interessati e precisando che, dal 2021, il personale risultante in soprannumero è assorbito secondo le procedure ordinarie vigenti; al comma 8 dello stesso articolo, rinvia ad apposita Intesa la definizione delle categorie e dei profili professionali da assumersi; all'art.67 sexies, le modalità di copertura finanziaria delle risorse relative agli Uffici Speciali e agli Uffici territoriali, e l'assegnazione delle risorse relative - mediante appositi decreti del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e finanze- agli Uffici Speciali.
- **l'art.30 del D.Lgs 267/2000** prevede che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni; le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio(...)" ,

nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo; le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

- **il Verbale stipulato a Pizzoli il 31.8.2012 tra i sindaci dei comuni appartenenti all'Area Omogenea n.2** dispone: nell'individuare il comune di Barete quale comune capofila dell'Area Omogenea 2, delega al predetto comune l'assunzione delle unità di personale di cui all'art.6 dell'Intesa precitata e certifica l'impegno formale dei sindaci dell'Area Omogenea a sottoscrivere una Convenzione ex art.30 TUEL in ordine alla gestione associata dell'Ufficio territoriale, con particolare riferimento all'utilizzo del personale a questa assegnato;
- **le delibere dei comuni dell'Area Omogenea 2** con le quali è stata effettuata delega al comune di Barete, quale comune capo-fila, per l'assunzione di 10 unità di personale, con le modalità stabilite dall'Intesa precitata, da destinare all'Ufficio territoriale dell'Area omogenea n. 2;

Premesso inoltre che

- i comuni dell'Area Omogenea 2, come individuati in premessa, attualmente gestiscono le numerose attività comunali legate alla ricostruzione post-sisma del 6.4.2009, separatamente e mediante appositi uffici individuati in base alla specifica organizzazione di ciascun comune, cui di massima è assegnato personale dipendente del rispettivo comune ed il personale con il quale i sindaci dei comuni hanno stipulato apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa in base all'art. 5 dell'OPCM n.3771 del 19.5.2009;
- in attuazione delle disposizioni normative e degli atti amministrativi precitati, i predetti comuni sono obbligati a provvedere alla gestione, con modalità associata, della attività comunali relative alla ricostruzione post-sisma del 6.4.2009, tramite la costituzione dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione Area Omogenea n.2; in particolare, lo strumento giuridico suggerito dal legislatore speciale del sisma è quello ordinariamente previsto dall'art.30 TUEL, con particolare riferimento a quello che *"prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo"*;
- tale istituto prevede l'affidamento dell'esercizio della funzione pubblica comunale, esercitata sino ad allora mediante uffici posti all'interno di ciascun ente, ad un ufficio comune, in genere distaccato anche logisticamente, che la esercita al posto degli enti partecipanti all'accordo e mediante personale distaccato dagli enti partecipanti; ciò comporta che i comuni associati mantengono la titolarità della funzione ed il controllo della stessa, ma ne demandano l'esercizio ad un loro ufficio separato, che la esercita tramite personale e strutture conferite dai medesimi associati e mediante atti e provvedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio associato e del suo Responsabile, ma comunque riferibili a ciascun ente associato in quanto a competenze e attribuzioni normativamente attribuite, ripartendo poi le relative spese della gestione.

Precisato che nella presente convenzione d'ora in poi verrà denominato: **U.S.**, l'Ufficio Speciale Territoriale; **U.T.R.**, l'Ufficio territoriale per la ricostruzione; **comune o comuni**, i comuni associati appartenenti all'Area omogenea n.2.

TUTTO CIO' PERMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Presupposti di fatto e di diritto

I comuni approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, definendone la predetta, gli obblighi normativi posti a carico di ciascuno relativamente al processo di ricostruzione post-sisma del 6.4.2009, gli istituti giuridici e le risorse umane ed economiche da utilizzare, nonché le finalità di velocizzazione, snellimento ed economicità del medesimo processo.

Art.2 U.T.R – Ufficio Territoriale Ricostruzione: istituzione e finalità

In attuazione delle prerogative associative di cui in premessa **i comuni**, pur restando nella titolarità della funzione inerente le **attività di ricostruzione** limitatamente al proprio territorio, ne demandano il relativo esercizio ad un ufficio comune a tutti gli associati, denominato **U.T.R.**, che viene costituito, regolato ed organizzato mediante la presente convenzione ed i propedeutici atti deliberativi consiliari che ne approvano lo schema.

La finalità principale dell'istituzione dell' **U.T.R** è quella di fornire, in forma associata tra i Comuni Contraenti, tutti i principali servizi tecnici legati alle procedure per la ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009, con lo scopo di svolgere i predetti servizi in modo coordinato, omogeneo, con la massima snellezza sui tempi di istruttoria e controllo.

Art.3 U.T.R: attribuzioni

L'**U.T.R** esercita l' **attività di ricostruzione**, mediante procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi di competenza dell' **U.T.R**, ma comunque riferibili a ciascun **comune** in quanto a competenze e attribuzioni normativamente attribuite.

Viene definita "**attività di ricostruzione**", quella parte del complesso delle attività amministrative attribuite dal legislatore speciale ed ordinario ai comuni, interessanti il rispettivo territorio, comunque connesse alla ricostruzione post-sisma del 6.4.2009.

L' **U.T.R** esercita la funzione attribuita dai comuni e relativa all' **attività di ricostruzione**, tramite personale e strutture conferite dai medesimi associati ed altro personale conferito dall' **U.S**, con le modalità previste all'art.5 della presente convenzione.

L'**attività di ricostruzione**, come sopra definita, e svolta dal personale assegnato all' **U.T.R**, fa capo per quanto riguarda la responsabilità gestionale di cui all'art.107 del D.Lgs 267/2000, ad un Responsabile di servizio da nominarsi con le modalità previste dall'art.7 della presente convenzione, tenendo conto anche dell'art.14 del CCNL Enti Locali 22.1.2004.

La sede dell' **U.T.R**, gli strumenti ed i mezzi per l'esercizio dell'attività sono disciplinati dall'art.6 della presente convenzione.

Art.4 U.T.R: elenco delle attività il cui esercizio è conferito dai comuni - opzioni

L'**attività di ricostruzione** da svolgersi da parte dell' **U.T.R** ricomprende obbligatoriamente le attività e i relativi compiti e i procedimenti tecnico-amministrativi definiti dall'art.1 del Decreto del Presidente Regione Abruzzo n.131 del 29.6.2012 e cioè a titolo esemplificativo:

- Verifiche di agibilità
- Attuazione del piano delle macerie
- Esame dei progetti per gli edifici privati
- Esercitare i controlli e le verifiche sugli avanzamenti di progetto e delle opere di iniziativa privata
- Espletare i compiti di verifica e controllo delle iniziative dei privati
- Rendicontazione

I **comuni** possono separatamente e discrezionalmente, attribuire all' **U.T.R** l'**esercizio delle seguenti attività**:

- Gestione delle opere pubbliche connesse al sisma, finanziate da risorse attribuite ai comuni specificatamente a causa del sisma e cioè a titolo esemplificativo: redazione progetti, procedura di conferimento di incarichi per la progettazione direzione lavori, procedura di affidamento dei lavori e gestione della fase esecutiva. Per opera pubblica s'intende sia l'attività di messa in sicurezza degli edifici pericolanti a causa del sisma e sia l'attività di riparazione o sostituzione edilizia di edifici pubblici di proprietà comunale.
- Gestione delle pratiche edilizie connesse alle pratiche di ricostruzione dei progetti per gli edifici privati.

Le predette attività vanno esercitate in conformità alla normativa del settore e nel rispetto della tempistica fissata dal legislatore.

Le attività il cui esercizio è da attribuirsi, da parte dei **comuni**, discrezionalmente va comunicato, in seguito alla stipula della convenzione, mediante formale comunicazione all' **U.T.R**.

Nell'espletamento dei sunnominati compiti, l'attività dell' **U.T.R** è improntata ai seguenti principi:

- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- miglioramento continuo della qualità dei servizi;
- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art.5 U.T.R: Personale assegnato dal comune capo fila dell'Area Omogenea e dall'U.S . Modalità di conferimento, rapporto organico e di servizio, organizzazione, spese.

In attuazione dell'art.67 ter del D.L n.83 del 22.6.2012 convertito nella Legge n.134 del 7.8.2012 e dell'art. 6 dell'Intesa stipulata a Roma il 9 e 10 agosto 2012 – con la quale viene stabilito il contingente (di 10 unità) e le categorie e profili professionali da assumersi a tempo indeterminato da parte dei comuni capo-file delle aree omogenee e le modalità di assegnazione agli Uffici territoriali - il comune di Barete, in qualità di comune capo fila dell'area omogenea e su delega ricevuta dai **comuni** , una volta espletata la procedura concorsuale relativa al contingente di personale da assegnare all'area

omogenea 2 e contestualmente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato delle predette 10 unità di personale.

In attuazione dell'art.67 ter del D.L n.83 del 22.6.2012 convertito nella Legge n.134 del 7.8.2012 e del comma 1 dell'art.4 dell'Intesa stipulata a Roma il 9 e 10 agosto 2012 – con la quale viene prevista la possibilità di assegnazione agli Uffici territoriali del contingente di personale a tempo indeterminato e determinato da assumersi da parte dell'*U.S* - il coordinatore dell'*U.S* provvederà, mediante apposito provvedimento, al distacco delle predette unità di personale al costituendo *U.T.R* .

Al fine di qualificare la natura del rapporto di lavoro tra il personale da conferirsi da parte del comune di Barete e quello da conferirsi da parte del *U.S*, si chiarisce che il rapporto organico resta in carico al datore di lavoro originario (comune di Barete e/o *U.S*) mentre il rapporto di servizio intercorre tra il lavoratore e *l'U.T.R* . Pertanto, il dipendente farà capo per le funzioni svolte direttamente all' *l'U.T.R* , sia per quanto concerne l'organizzazione del lavoro (orario, mansioni, ferie, predisposizione dei luoghi di lavoro e delle postazioni, sicurezza dei luoghi di lavoro) che l'assegnazione dei compiti e degli obiettivi; mentre il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che economico e previdenziale, sarà gestito dal datore di lavoro originario, previa acquisizione dall' *l'U.T.R* dei necessari elementi ed informazioni.

In base a quanto previsto dall'art.67 sexies del D.L n.83 del 22.6.2012 convertito nella Legge n.134 del 7.8.2012 - con il quale vengono determinate le modalità di copertura finanziaria delle risorse relative agli Uffici Speciali e agli Uffici territoriali e l'assegnazione delle risorse relative mediante appositi decreti del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e finanze agli Uffici Speciali- gli oneri stipendiali assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del predetto personale sono a carico delle predette risorse da attribuirsi all'*U.S*, che provvederà ad assicurare il funzionamento dell'*U.T.R*.

Art.6 *U.T.R*: Strumenti assegnati e localizzazione sede. Sedi distaccate, modalità, spese

La sede operativa (sede principale) dell'*U.T.R* è fissata presso il Municipio di Barete sito in p.zza duomo 1; al riguardo il comune di Barete s'impegna a mettere a disposizione dell'*U.T.R* della predetta struttura, mediante apposita delibera di concessione in uso.

Ulteriori sedi distaccate e/o temporanee, nonché cambi della sede principale, potranno essere oggetto di successivo accordo tra i sindaci dell'area omogenea.

L' *U.T.R* dovrà essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete tra i **comuni**, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza e con le altre strutture interne comunali e con gli enti esterni. Tali dotazioni tecnologiche sono determinate dal Coordinatore-Responsabile del Servizio ed acquistate dall'*U.T.R*.

In base a quanto previsto dall'art.67 sexies del D.L n.83 del 22.6.2012 convertito nella Legge n.134 del 7.8.2012 , gli oneri economici relativi alla gestione e funzionamento della sede dell'*U.T.R* sono a carico delle predette risorse da attribuirsi all'*U.S*, che provvederà ad assicurare il funzionamento dell'*U.T.R*.

Art.7 *U.T.R*: Responsabile Servizio. Competenze, nomina, riparto spese

Previa intesa tra i sindaci dei **comuni**, tra le risorse umane assegnate all'*U.T.R* viene individuato un Responsabile di Servizio *U.T.R*, secondo quanto previsto dall'art.2 del DCD n.131/2012. Il provvedimento di nomina è disciplinata dal T.U enti locali ed è di competenza del sindaco-datore di lavoro di concerto con il comitato dei sindaci di cui al successivo art.9 della presente convenzione.

Le competenze del Responsabile sono quelle di carattere gestionale, indicate a titolo esemplificativo dall'art.107 del D.Lgs 267/2000, relative all'**attività di ricostruzione** di competenza dell'*U.T.R*. definita all'art.4 della presente convenzione.

All'uopo, provvede anche alla gestione del personale assegnato all'*U.T.R*; pertanto, gli concerne sia l'organizzazione del lavoro (orario, mansioni, ferie, predisposizione dei luoghi di lavoro e delle postazioni, sicurezza dei luoghi di lavoro) che l'assegnazione dei compiti e degli obiettivi al personale.

Per quanto concerne gli obiettivi gestionali , il responsabile deve far riferimento al Comitato dei sindaci di Area di cui all'art.9 della presente convenzione, cui deve inviare semestralmente una relazione dettagliata del suo operato.

Al Responsabile si applicano le prerogative economiche e giuridiche di cui all'art.14 del CCNL Enti Locali 22.1.2004 anche in relazione all'indennità di posizione spettante.

Il Coordinatore-Responsabile del Servizio *U.T.R* deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i **comuni**, indistintamente.

In base a quanto previsto dall'art.67 sexies del D.L n.83 del 22.6.2012 convertito nella Legge n.134 del 7.8.2012 , gli oneri economici relativi al Responsabile dell'**U.T.R.** sono a carico delle predette risorse da attribuirsi all'**U.S.**, che provvederà ad assicurare il funzionamento dell'**U.T.R.**

Art.8. U.T.R: Rapporti con l'U.S ed il Coordinatore dell'U.S..

L'**U.T.R.** viene coordinato dall'**U.S** come previsto dall'art. 67 ter del D.L n.83 del 22.6.2012 convertito nella Legge n.134 del 7.8.2012 , in persona del suo Responsabile-coordinatore.

Art.9. U.T.R: Comitato sindaci

Dall'art.4 del Decreto del Presidente Regione Abruzzo n.131 del 29.6.2012 è previsto un Comitato di sindaci dell'area omogenea.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni relative all'**U.T.R**:

- formula gli indirizzi operativi
- assicura il controllo della gestione
- approva il piano finanziario di funzionamento
- nomina, sostituisce e revoca l'incarico del Responsabile
- fissa gli obiettivi al Responsabile
- definisce gli strumenti e le azioni più idonee per garantire il funzionamento
- garantisce il lo stretto collegamento tra l'**U.T.R** e i **comuni**.

Art.10 U.T.R Durata e impegni

La costituzione dell'**U.T.R** e lo svolgimento delle relative funzioni decorrono dalla data di stipula della convenzione da parte dei sindaci dei **comuni**.

La durata della presente convenzione è stimata nella durata della procedura di governance della ricostruzione dopo-sisma.

I **comuni** autorizzano il comune di Barete ad assumere, per le finalità della costituzione del presente ufficio, le unità di personale che verranno assegnate al comune di Barete all'esito del concorso gestito dalla Commissione interministeriale progetto RIPAM e che verrà assegnato all'**U.T.R** con le modalità di cui all'art.5 della presente convenzione.

In ragione di quanto disposto dall'art.67 sexies del D.L 83/2012, i **comuni** s'impegnano sin d'ora ad assumere, a carico dei rispettivi bilanci, gli oneri economici spettanti al predetto personale che eventualmente, a decorrere dal 2016, potrebbero gravare sul bilancio del comune di Barete in ragione del mancato finanziamento degli stessi da parte del Governo, eventualmente riversando i Fondi di cui al predetto art.67 sexies (Fondo sperimentale di riequilibrio e Fondo perequativo) eventualmente loro attribuiti.

In ragione di quanto previsto dall'art.67 ter comma 5 del D.L 83/2012, i **comuni** a s'impegnano sin d'ora ad assumere, a carico dei rispettivi bilanci, gli oneri economici eventualmente da sostenersi, a decorrere dal 2021, da parte del comune di Barete per la procedura di cui all'art.33 del D.Lgs 165/2001 (eccedenza di personale e mobilità collettiva); i **comuni** inoltre s'impegnano, in caso di dichiarato stato di eccedenza o sovrannumero del predetto personale a decorrere dal 2021, all'assunzione di almeno una unità di personale, nell'ambito degli accordi effettuabili tra p.a ai sensi dell' art.33 del D.Lgs 165/2001.

I **comuni** possono trasformare, con successivi atti, la presente convenzione in uno strumento utile ad assicurare lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Barete

Per il Comune di Tornimparte

Per il Comune di Scoppito

Per il Comune di Pizzoli

Per il Comune di Cagnano Amiterno

Per il Comune di Montereale

Per il Comune di Capitignano

Per il Comune di Campotosto

PROPOSTA di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: *Approvazione Schema di Convenzione per la Costituzione dell'UFFICIO TERRITORIALE per la RICOSTRUZIONE dell'AREA OMOGENEA n. 2- UTR con sede a Barete, ai sensi e per effetto dell'art. 3 dell'OPCM 4013/2012 - del DCD n. 131 del 29/06/2012 - dell'art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012.*

PREMESSO che il Comune di Campotosto:

- è incluso nell'elenco dei Comuni che in deroga agli attuali vincoli assunzionali, ai sensi dell'art. 67-ter del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012, al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013;
- concorre, insieme ai restanti piccoli comuni del cratere, alla costituzione dell'UFFICIO SPECIALE per i COMUNI DEL CRATERE, come specificato dall'art. 67-ter, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- con la Convenzione in oggetto, istituisce una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico d'interesse comune, prevista all'art. 30, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000);

CONSIDERATO:

- che l'UFFICIO TERRITORIALE per la RICOSTRUZIONE, costituito per ogni AREA OMOGENEA del Cratere, è previsto dall'Intesa per la costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere, siglata a Roma i giorni 8 e 9 agosto 2012, da Ministro della Coesione Territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente della Regione Abruzzo, Presidenti delle Province di L'Aquila, di Pescara e di Teramo, Coordinatore dei Comuni del Cratere;
- che la costituzione dell'UFFICIO TERRITORIALE per la RICOSTRUZIONE dell'AREA OMOGENEA n. 2 – UTR con sede a Barete (Aq), si concretizza con la firma della convenzione in oggetto da parte dei Sindaci del Comitato dell'Area Omogenea n. ___, ai sensi dell'art. 3 dell'OPCM 4013 del 23/03/2012, del DCD n. 131 del 29/06/2012, dell'art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- che lo stesso Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere coordinerà gli otto Uffici Territoriali istituendo delle rispettive aree omogenee, di cui all'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, e come specificato nel comma 3 dell'art. 67-ter della Legge n. 134/2012;
- che il funzionamento di tale ufficio sarà regolato da apposito **“Regolamento di Funzionamento dell'UTR”**, approvato dai Sindaci del Comitato dell'Area Omogenea n. 2, con il quale verranno stabilite anche le modalità di organizzazione interna dell'ufficio in oggetto;
- che il personale di tale Ufficio UTR di Barete è costituito e formato, all'atto della costituzione, come specificato dall'articolo 3 dello Schema di Convenzione stessa. Che il Personale definitivo è comunque assegnato per un totale di n. ___ unità, così come specificato nell'Intesa citata e come verrà disposto, a personale acquisito, dall'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere;

VISTO lo *“schema di convenzione”* allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare lo Schema di Convenzione allegato, al fine di delegare il Sindaco alla firma della convenzione in oggetto finalizzata ad istituire l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione dell'Area Omogenea n.2- UTR di Barete;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Le premesse si intendono interamente richiamate;
2. di **APPROVARE** lo *“Schema di convenzione per la costituzione dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione dell'Area Omogenea n. 2 – UTR di Barete”*, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco (o un suo Delegato) alla firma della Convenzione in oggetto per la costituzione dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione dell'Area Omogenea n. 2 – UTR di Barete;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E.L. - D.L.gvo 267/2000.

Il Sindaco
f.to Antonio Di Carlantonio

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 TUEL si esprime parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line in data 07.02.2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267)

F.to Il Segretario Comunale
Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.02.2013;

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 07.02.2013

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Campotosto li 07.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante